

# RIFORMA DELLO SPORT

## TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO OCCASIONALE

25 Settembre 2023

Richiamato il contenuto dei nostri precedenti contributi (Novembre 2022, Febbraio 2023, Giugno 2023 e Settembre 2023), si ritiene opportuno proporre brevi riflessioni sul trattamento fiscale applicabile alle prestazioni di lavoro sportivo occasionale.

L'art. 25 del DLgs. 36/2021 è stato recentemente integrato dal DLgs 120/2023 (così detto "Decreto Correttivo Bis) ed al nuovo comma 3-*bis* prevede esplicitamente anche la possibilità per le ASD e SSD, iscritte al Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche (convenzionalmente denominato "RAS"), di avvalersi anche di "...*prestazioni di lavoro occasionali, secondo normativa vigente...*".

Come è noto, la norma generale (Art. 67, comma 1 lett. 1 TUIR: redditi diversi) prevede che le prestazioni di lavoro autonomo occasione siano soggette:

- a ritenuta d'acconto del 20% o, per i non residenti, ritenuta d'imposta del 30%;
- a ritenuta previdenziale per importi eccedenti € 5.000,00 annui.

Si deve a questo punto osservare che le norme fiscali e previdenziali specifiche previste dall'art. 36 D.Lgs 36/2021 per il lavoro sportivo, escludono dalla base imponibile ai fini fiscali i compensi fino all'importo annuo di €. **15.000 euro** nonché l'applicazione di ritenute previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Concludendo, pare pertanto corretto affermare che anche le prestazioni di lavoro sportivo occasionale possano rientrare nelle esclusioni di cui sopra, non dovendo quindi essere assoggettate a:

- ritenuta fiscale a titolo di acconto o imposta fino a €. 15.000 annui;
- trattamento previdenziale fino a €. 5.000 annui

A cura di Studio Franzoia